

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"Mummy&Daddy"

L'anno 2017 il mese di Maggio il giorno 3 alle ore 21.00 in Via San Marco 29/31 a Caerano di San Marco (TV) si è riunita in prima convocazione l'Assemblea Straordinaria dei soci, al fine di deliberare del seguente ordine del giorno:

1. Variazione statuto per adeguamento a normativa D.Leg.460/97
2. varie ed eventuali.

Assume la presidenza dell'assemblea la Presidente Patrizia Pozzobon che chiama a fungere da segretario il Signore Ugo d'Aloja

Il presidente prima di iniziare ad esporre i punti all'ordine del giorno, constata che l'assemblea può considerarsi valida in quanto sono presenti tutti i soci dell'Associazione, ovvero:

-Patrizia Pozzobon, nata a Valdobbiadene (TV) il 14 agosto 1964, residente a Montebelluna (TV) in Via Leonardo da Vinci 7/a, codice fiscale PZZPRZ64M54L565L;

-Ugo d'Aloja, nato a Venezia il 19 maggio 1958, residente a Montebelluna (TV) in Via Leonardo da Vinci 7/a, codice fiscale DLJGUO58E19L736R;

-Diane Denise Faison, nata a Evaston (USA) il 07 maggio 1957, residente a Maranello (MO) in Via Nuova Estense 605, codice fiscale FSNDN57E47Z404L;

Al primo punto dell'ordine del giorno, dopo averne dato lettura ai presenti, viene proposto di modificare lo statuto esistente con quello che viene allegato al presente verbale.

Al termine della lettura di tutte le domande pervenute, si discute brevemente e, con voto palesemente espresso, si approva all'unanimità.

Esauriti gli argomenti, e non avendo altri preso la parola, l'assemblea viene tolta alle ore 23.50.

IL SEGRETARIO

VICE PRESIDENTE

IL PRESIDENTE



ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE

DENOMINATA "Mummy&Daddy"

L'anno 2017 il mese di Maggio il giorno 03 maggio 2017 in Via San Marco 29/31 a Caerano di San Marco (TV) sono presenti i signori:

-Patrizia Pozzobon, nata a Valdobbiadene (TV) il 14 agosto 1964, residente a Montebelluna (TV) in Via Leonardo da Vinci 7/a, codice fiscale PZZPRZ64M54L565L;

-Ugo d'Aloja, nato a Venezia il 19 maggio 1958, residente a Montebelluna (TV) in Via Leonardo da Vinci 7/a, codice fiscale DLJGUO58E19L736R;

-Diane Denise Faison, nata a Evaston (USA) il 07 maggio 1957, residente a Maranello (MO) in Via Nuova Estense 605, codice fiscale FSNDDN57E47Z404L;

Mediante quest'atto, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituita fra i presenti, ai sensi del D.Leg.460/97, l'associazione avente la seguente denominazione: MUMMY&DADDY.

ART.2 L'associazione ha sede in Via San Marco 29/31 a Caerano di San Marco (TV).

La modifica della sede sociale comporta la sola comunicazione agli organismi competenti e non costituisce modifica statutaria.

ART.3 L'associazione ha come scopo la beneficenza e la solidarietà sociale

I destinatari delle attività dell'associazione sono: minori in condizioni di bisogno, donne vittime di violenza e discriminazione, persone bisognose di aiuto per cause legate ad eventi naturali (carestie, terremoti, siccità, inondazioni, epidemie, eccetera), e conflitti di vario genere (guerre, rivoluzioni, colpi di stato, eccetera).

Nello specifico l'Associazione intende operare per l'aiuto ai bambini bisognosi, alle donne vittime di violenza e alle persone vittime di eventi naturali e conflitti di vario genere, di tutto il mondo, promuovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con singoli e/o con organizzazioni nazionali ed internazionali di beneficenza e assistenza nei limiti di cui al D.L.460/97.

ART.4 L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", anche nella forma abbreviata Ma.Da.Onlus dal momento dell'avvenuta registrazione all'anagrafe regionale.

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art.10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n.460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.5 L'associazione ha durata illimitata nel tempo.

ART.6 L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: assenza di fini di lucro, esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, sovranità dell'assemblea, divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle economiche marginali.

ART.7 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato quadriennale, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 membri e nominato a farne parte i signori:

-Patrizia Pozzobon

-Ugo d'Aloja

-Diane Denise Faison

A presidente viene eletta la signora Patrizia Pozzobon.

Per le altre cariche vengono eletti la Signora Diane Denise Faison come Vice Presidente e il Signore Ugo d'Aloja come segretario.

ART.8 Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2017.

E' parte integrante del presente atto lo statuto- definito su 16 articoli di seguito specificati, steso su 6 fogli dattiloscritti.

Firme dei costituenti

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____

Three handwritten signatures in blue ink are written over three horizontal lines. The first signature is the most legible, appearing to be 'P. Pozzobon'. The second signature is more stylized and appears to be 'Ugo d'Aloja'. The third signature is very stylized and difficult to decipher, but it appears to be 'Diane Denise Faison'.

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MUMMY & DADDY

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del Codice Civile l'associazione denominata: <<Mummy&Daddy >>, con sede Via San Marco 29/31 – 31031 Caerano di San Marco TV.
La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.
2. L'associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS", solo qualora l'associazione ottenga l'iscrizione in anagrafe ONLUS, anche utilizzando l'abbreviazione "Ma.Da. Onlus".

ART. 2

(Finalità)

1. L'associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale.
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. La finalità dell'associazione è quella di operare nel campo della beneficenza diretta ed indiretta e della solidarietà internazionale ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 460/97 a favore di soggetti bisognosi. I destinatari delle attività dell'associazione sono in particolare : minori in condizioni di bisogno, donne vittime di violenza e discriminazione, persone bisognose di aiuto per cause legate ad eventi naturali (carestie, terremoti, siccità, inondazioni, epidemie, eccetera), e conflitti di vario genere (guerre, rivoluzioni, colpi di stato, eccetera).

Nello specifico l'Associazione intende operare per l'aiuto ai bambini bisognosi, alle donne vittime di violenza e alle persone vittime di eventi naturali e conflitti di vario genere, di tutto il mondo, promuovendo e realizzando attività di raccolta fondi per finanziare e sostenere i progetti d'intervento e gli aiuti umanitari; progetti promossi autonomamente o realizzati in cooperazione con singoli e/o con organizzazioni nazionali ed internazionali di beneficenza e assistenza nei limiti di cui al D.L.460/97.

L'Associazione per il raggiungimento delle sue finalità potrà collaborare con associazioni o altri enti esistenti a patto che esista con le stesse una evidente comunione di scopi nei limiti del D.L.460/97.

L'Associazione ed i suoi aderenti si impegnano a:

- escludere dalle loro attività qualsiasi volontà di imporre ideologie e religioni e di promuovere interessi stranieri al paese in cui operano;
- evitare di imporre alle comunità con cui collaborano tecnologie, forme organizzative, servizi e metodi che non corrispondano al reale bisogno e desiderio degli interessati;

L'associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all'art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3

(Soci)

1. Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
2. Chi intende essere ammesso all'associazione dovrà presentare domanda scritta contenente le sue generalità e l'impegno ad osservare lo statuto, i regolamenti e i deliberati dell'associazione stessa, impegnandosi a versare la quota associativa. In caso di persone giuridiche dovranno essere riportati anche i dati relativi alla persona che ne ha la legale rappresentanza.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
4. Ci sono 2 categorie di soci aventi diritto di voto in Assemblea:
fondatori (versano la quota di iscrizione iniziale e la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo);

ordinari (versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo).

5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

L'associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione

ART. 4

(Diritti e doveri dei soci)

1. Gli associati o partecipanti maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.
2. Gli associati hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5

(Recesso ed esclusione del socio)

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. E' ammessa la decisione dell'organo direttivo con possibilità di appello entro 30 gg. all'assemblea e comunque è ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 6

(Organi sociali)

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7

(Assemblea)

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci.
2. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori;
3. Qualora fosse necessario l'Assemblea potrà svolgersi anche in conference call, permettendo ad uno o più componenti di partecipare pur non essendo presente fisicamente, ma attraverso collegamento telematico. La firma di chi è in collegamento telematico sarà posta in sua vece dal Presidente dell'Assemblea o suo delegato e convalidata da un altro membro dell'assemblea presente fisicamente.
4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio direttivo lo ritiene necessario.
5. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.
6. All'assemblea potranno partecipare anche non soci, esclusivamente su invito diretto dell'Associazione, in qualità di auditori, senza quindi diritto di parola né di voto.
- 7.

ART. 8

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il rendiconto conto consuntivo e preventivo;
- fissare l'importo della quota sociale annuale;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;
- deliberare su quant'altro demandate per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

ART. 9

(Validità Assemblee)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
2. Il voto in Assemblea è palese.
3. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
4. Per modificare lo statuto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 10

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario, oppure da un componente dell'assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale.

ART. 11

(Consiglio direttivo)

1. Il consiglio direttivo è composto da numero da 3 a 9 di membri eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.
4. Il consiglio direttivo dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

ART. 12

(Presidente)

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il Consiglio direttivo e l'assemblea; convoca l'assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13

(Risorse economiche)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) contributi e quote associative;
 - b) donazioni e lasciti;
 - c) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione nei limiti di cui al D. Lgs. 460/97;
 - d) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97;
 - e) raccolte fondi ai sensi delle circ. 12/E/2009 e n. 59/E/2007;
 - f) contributi fondi 5 x 1000 pervenuti.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

ART. 14

(Rendiconto economico-finanziario)

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
2. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 gg. prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato. Si potrà prorogare il termine dell'approvazione del rendiconto economico finanziario in base alla normativa vigente.
3. Il conto consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale. Si potrà prorogare il termine dell'approvazione del rendiconto economico finanziario in base alla normativa vigente.

ART. 15

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea con le modalità di cui all'art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

L'associazione avrà l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16

(Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Firmato:

Sig. _____

Sig. _____

Sig. _____